

Reg. delib. n. 999 Prot. n. 47/2018-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Concorso straordinario per titoli per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado della Provincia Autonoma di Trento (articolo 22 comma 4 della legge provinciale n.18 del 29 dicembre 2017 "legge di stabilità provinciale 2018")

Il giorno **15 Giugno 2018** ad ore **09:50** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: ASSESSORE CARLO DALDOSS

MAURO GILMOZZI TIZIANO MELLARINI

LUCA ZENI

Assenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI

ASSESSORE MICHELE DALLAPICCOLA

SARA FERRARI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Pag 1 di 5 RIFERIMENTO : 2018-S166-00057

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento) in particolare gli articoli 21 22 e 23;

VISTA la legge provinciale n. 18 del 29 dicembre 2017 "legge di stabilità provinciale 2018";

VISTA la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5: "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 96;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n.175 (Esecuzione dell'intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza espiscopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giungo 2012);

VISTO il Protocollo addizionale reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121 (Accordo di revisione del Concordato lateranense fra Italia e Santa sede dell'11 febbraio 1929);

VISTA la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento concernente "Regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia Autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici" (D.P.P. 12.10.2007 n. 22-102/Leg.);

CONSIDERATO che l'articolo 22 della citata legge provinciale n.18 del 2017 prevede che nell'anno 2018 è indetto un concorso straordinario per titoli per l'accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato per l'insegnamento della religione cattolica;

CONSIDERATO inoltre che lo stesso articolo stabilisce che al concorso straordinario possono partecipare i docenti che sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 96 della legge provinciale 5 del 2006 e che hanno prestato, negli otto anni scolastici precedenti alla data di entrata in vigore di questa legge, almeno tre anni di servizio d'insegnamento della religione cattolica con il possesso dei titoli previsti e dell'idoneità dell'ordinario diocesano;

RITENUTO opportuno avviare ora la procedura selettiva;

VISTO l'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione di dati personali;

VISTA la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. concernente i principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm., testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Pag 2 di 5 RIFERIMENTO: 2018-S166-00057

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 65.

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l'articolo 15 che ha previsto, tra l'altro, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni dall'acquisizione d'ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle stesse;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

VISTA la legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap);

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333.

VISTO l'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m. avente ad oggetto "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", relativo ai titoli di precedenza e preferenza, a parità di merito, per quanto non previsto dall'articolo 25 del citato D.P.P. n. 22 - 102/Leg. di data 12 ottobre 2007.

DATO ATTO che in data 11 giugno 2018 è stata effettuata la prescritta informativa alle Organizzazioni sindacali di categoria sulle modalità di svolgimento della presente procedura concorsuale;

ACQUISTA dall'Arcidiocesi di Trento l'intesa sul contenuto del bando di cui in oggetto;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, un concorso straordinario per titoli per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado della provincia autonoma di Trento
- 2. di approvare l'allegato testo del bando, che forma parte integrante del presente atto deliberativo, i rispettivi allegati A (Tabella di valutazione titoli), B (Precedenze), C (Preferenze), D e E (Titoli di di qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica);
- 3. di disporre la pubblicazione del bando di concorso sul sito internet <u>www.vivoscuola.it</u>, nell'apposita area dedicata, e sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, dando atto che dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale decorre il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso in oggetto;

Pag 3 di 5 RIFERIMENTO : 2018-S166-00057

- 4. di fissare la tassa di ammissione alla procedura in oggetto in 25,00 euro ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione n. 2830 di data 29 dicembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- 5. di dare atto che avverso questo bando è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione dello stesso.

LBI - RMO RIFERIMENTO: 2018-S166-00057

Adunanza chiusa ad ore 11:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 BANDO E ALLEGATI

IL PRESIDENTE Ugo Rossi

IL DIRIGENTE Enrico Menapace

Pag 5 di 5 RIFERIMENTO : 2018-S166-00057

Num. prog. 5 di 25

CONCORSO STRAORDINARIO PER TITOLI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE DOCENTE DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (articolo 22 comma 4 della Legge Provinciale n. 18 del 29 dicembre 2017 "legge di stabilità provinciale 2018").

Articolo 1

POSTI A CONCORSO E TRATTAMENTO ECONOMICO

- 1. Ai sensi dell'articolo 22 comma 4 della Legge Provinciale n. 18 del 29 dicembre 2017 (Legge di stabilità provinciale 2018), della Legge Provinciale 5/2006 (Legge provinciale sulla scuola), della Legge Provinciale 7/1997 (Legge sul personale della Provincia), nonché del Decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007 n. 22-102/Leg. (Regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia Autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici) è indetto un concorso pubblico straordinario, per titoli, per la copertura di posti a tempo indeterminato nella categoria del personale docente dell'insegnamento della Religione Cattolica nelle istituzioni scolastiche provinciali.
- 2. Le graduatorie formate a seguito dell'espletamento della presente procedura concorsuale hanno validità fino all'esaurimento delle stesse. L'Amministrazione si riserva di utilizzare progressivamente le graduatorie per conferire incarichi a tempo indeterminato fino a garantire la copertura del fabbisogno annuale.
- 3. Gli assunti avranno diritto al trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo per il personale docente della Provincia autonoma di Trento.

Articolo 2

ORGANIZZAZIONE DELLA PROCEDURA

- 1. Il Servizio Reclutamento e gestione del personale della scuola, di seguito denominato Servizio provinciale competente, cura la raccolta delle domande, procede alle esclusioni dei candidati privi dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 e predispone le graduatorie che saranno approvate con deliberazione della Giunta provinciale.
- 2. Il responsabile del procedimento è individuato nel direttore dell'Ufficio Reclutamento e gestione disciplinare del personale della scuola del Servizio provinciale competente.
- 3. Ai sensi dell'articolo 33 del Decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007 n. 22-102/Leg. (Regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia Autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici) le operazioni concorsuali devono concludersi, salvo proroga motivata con provvedimento del dirigente del Servizio Reclutamento e gestione del personale della

scuola, entro 180 giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Articolo 3

REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE

Alla procedura concorsuale sono ammessi a partecipare coloro che:

- siano in possesso dei titoli di qualificazione professionale previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175 (Esecuzione dell'intesa tra il Ministero dell' istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012) e, per quanto riguarda la scuola primaria, dei titoli richiesti dall'art. 96, comma 3, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5: "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino".
- 2. abbiano prestato, negli otto anni scolastici precedenti il 3 gennaio 2018, data di entrata in vigore della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, almeno tre anni di servizio di insegnamento della religione cattolica, con il titolo previsto, nelle istituzioni scolastiche e formative, provinciali o paritarie, del sistema educativo provinciale, o nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.
 - Il servizio utile per l'ammissione al concorso va indicato nel modulo-domanda nello spazio relativo al corrispondente anno scolastico; qualora nello stesso anno scolastico siano stati effettuati più servizi, anche in scuole diverse, gli stessi andranno puntualmente elencati nella riga corrispondente al medesimo.
- 3. fermo restando quanto previsto dal comma 1, i candidati devono essere in possesso del riconoscimento di idoneità previsto dal punto 5 lettera a) del protocollo addizionale reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121 (Accordo di revisione del concordato Lateranense tra Italia e Santa Sede del 11 febbraio 1929), rilasciato dall'ordinario diocesano di Trento al fine della specifica partecipazione alla procedura di cui al presente bando.
- 4. non siano già assunti a tempo indeterminato nelle scuole statali e nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale nella medesima figura professionale.

Articolo 4

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

- 1. Gli aspiranti all'assunzione devono possedere i seguenti requisiti generali:
 - a. età non inferiore agli anni 18 compiuti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e non superamento del limite previsto dalla normativa vigente per il collocamento a riposo;
 - b. cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea, ovvero, laddove non in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea , di essere familiare di un cittadino di stato membro dell'Unione europea purchè titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello stato di protezione sussidiaria;

- c. godimento dei diritti politici;
- d. idoneità fisica all'impiego, rapportata alle mansioni lavorative richieste.
- e. immunità da condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o temporanea per il periodo dell'interdizione, incluse quelle, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del Codice penale ("dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione") ai sensi dell'art. 35 bis del Decreto Leg.vo 165/2001;
- f. non aver subito condanne per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater,600-quinquies, e 609-undecies del codice penale, ovvero sanzioni interdittive agli incarichi nelle scuole o ad attività che comportino contatti diretti regolari con i minori;
- g. non aver subito condanne per reati diversi da quelli delle lettere precedenti, che alla luce della condotta posta in essere e del tempo trascorso, a giudizio dell'Amministrazione ostino all'assunzione in relazione al profilo professionale messo a concorso;
- h. non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione o per aver conseguito l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, posto che in quest'ultimo caso l'Amministrazione si riserva di valutare la rilevanza della condotta posta in essere ai fini dell'eventuale ammissione alla procedura;
- i. per i cittadini soggetti all'obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
- j. non possono essere assunti coloro che nei cinque anni precedenti l'assunzione siano stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o siano incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell'art. 32 quinquies, del codice penale (salva interdizione perpetua dai pubblici uffici) o siano incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la medesima categoria e livello cui si riferisce l'assunzione.
- 2. Ai candidati non in possesso della cittadinanza italiana sono inoltre richiesti i seguenti requisiti:
 - a. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b. avere adeguata conoscenza della lingua italiana per l'esercizio della professione docente, secondo quanto previsto dalla circolare del M.I.U.R. prot. 5274 del 7 ottobre 2013;
 - c. essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

I requisiti suddetti devono essere altresì posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della relativa domanda, nonché alla data di assunzione.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo.

L'Amministrazione provinciale si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti e può disporre in ogni momento, con determinazione motivata del Dirigente del Servizio competente, l'esclusione dalle graduatorie dei richiedenti in difetto dei requisiti prescritti. Nelle more dell'accertamento i richiedenti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'inclusione nelle graduatorie stesse.

Articolo 5

TERMINE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 1. La domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione, deve essere compilata e presentata con modalità online, collegandosi al portale tematico della scuola trentina www.vivoscuola.it nell'apposita area dedicata: "CONCORSI Personale della scuola", seguendo le istruzioni per la compilazione fornite allo stesso indirizzo, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; se il termine per la presentazione della domanda scade nel giorno di sabato o festivo il termine è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo. Nel caso il candidato presenti più domande nei termini stabiliti dal bando, l'Amministrazione considererà valida esclusivamente l'ultima domanda pervenuta in ordine di tempo.
- 2. L'accesso alla domanda online deve avvenire tramite la Carta Nazionale dei servizi (CNS) o la Carta Provinciale dei servizi (CPS) oppure tramite SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale, seguendo le istruzioni per la compilazione e presentazione che saranno fornite allo stesso indirizzo. La presentazione della domanda tramite tali modalità equivale, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2468 di data 29 dicembre 2016 e dell'articolo 65 del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, alla presentazione della domanda con apposizione di firma autografa.
- 3. Nel modulo di domanda i candidati devono dichiarare, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 4, dei requisiti di ammissione specifici previsti dall'articolo 3, l'assenza di eventuali cause ostative alla partecipazione al concorso ai sensi dei due articoli precedenti, i titoli valutabili previsti nell'allegato A) nonché quanto previsto dal successivo comma 4.
- 4. Nella domanda di ammissione il candidato deve altresì dichiarare:
 - a. l'eventuale appartenenza alla categoria di soggetti di cui alla Legge 12 marzo 1999, n.68 e al DPR 9 maggio 1994 n. 487 art. 5 comma 4 art. 3 della Legge provinciale 10 settembre 2003, n.8 o di cui all'art. 3 delle Legge 5 febbraio 1992, n. 104. La mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata a manifestazione di volontà di non volerne beneficiare.
 - b. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;
 - c. l'eventuale appartenenza alle categorie di cui all'allegato B) al presente Bando. La mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata a manifestazione di volontà di non volerne beneficiare e pertanto tali titoli non saranno valutati.
 - d. l'eventuale possesso di titoli di preferenza, a parità di valutazione, di cui all'allegato
 C) al presente Bando. La mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata a manifestazione di volontà di non volerne beneficiare e pertanto tali titoli non saranno valutati.
 - e. il comune di residenza, l'esatto indirizzo, qualora diverso da quello di residenza, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica;
 - f. il titolo di studio posseduto ai fini dell'accesso, di cui all'allegato D) per la scuola primaria e all'allegato E) per la scuola secondaria, con indicazione della Scuola/Università che lo ha rilasciato, della data del rilascio, del voto riportato. I

candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero devono dichiarare l'avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano o dichiarare di avere avviato la procedura di riconoscimento entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. In questo ultimo caso i candidati sono ammessi con riserva. L'equipollenza del titolo di studio deve comunque essere posseduta al momento dell'assunzione.

- g. i titoli culturali e di servizio valutabili, secondo l'allegato A) di questo bando, maturati entro la data di scadenza di presentazione delle domande. Qualora, al momento della presentazione della domanda, vi sia un periodo di servizio valutabile in essere con termine fissato oltre la scadenza di presentazione della domanda, il servizio verrà valutato fino alla data di scadenza per la presentazione della domanda fissato dal bando.
- h. di aver provveduto al versamento della tassa concorsuale fissata in Euro: 25,00 da effettuarsi con una delle seguenti modalità:
- tramite <u>versamento diretto</u> sul conto di tesoreria della Provincia autonoma di Trento, esclusivamente presso gli sportelli del Tesoriere capofila della Pat UniCredit S.p.A., specificando i seguenti codici:

CODICE FILIALE: 5079 - CODICE ENTE 400

In questo caso il versante avrà immediatamente la quietanza liberatoria del Tesoriere oppure:

- <u>bonifico bancario</u> sul conto di tesoreria intestato alla Provincia autonoma di Trento, presso il Tesoriere capofila della Pat – Unicredit S.p.a. – Agenzia di Trento Galilei – Via Galilei, 1 38122 Trento – indicando le seguenti coordinate bancarie:

CODICE IBAN

PAESE	CIN EUR	CIN	ABI	CAB	N.CONTO
IT	12	S	02008	01820	000003774828

e, in aggiunta per i soli bonifici dall'estero: CODICE BIC: UNCRITMM

Il versamento deve essere effettuato con la causale: "Concorso IRC tempo indeterminato" specificando cognome e nome del candidato. La suddetta tassa non è rimborsabile.

Articolo 6

GRADUATORIE

- 1. Il Servizio competente provvede alla compilazione delle graduatorie, divise per ordine e grado di scuola, che saranno utilizzate secondo le modalità di cui all'art. 1 comma 2 e nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 7 comma 1, con l'osservanza, in caso di parità di punteggio, delle preferenze previste dall'allegato C) del Bando e dichiarate nella domanda di ammissione. Il punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli culturali e di servizio come indicati nell'allegato A).
- 2. In sede di effettuazione delle assunzioni il Servizio competente terrà conto delle categorie aventi diritto a riserve di posti previste dalla normativa vigente e dall'allegato B) del Bando di concorso, come risultanti dalle domande di partecipazione e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 96 comma 3 della legge provinciale n.5 del 2006.

3. La graduatorie previste dal comma 1 sono pubblicate sul portale Vivoscuola (www.vivoscuola.it). Dalla data della pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

Articolo 7

ASSUNZIONE IN SERVIZIO

- 1. I candidati collocati nelle posizioni utili delle graduatorie definitive e che risultino in regola con la prescritta documentazione hanno titolo a essere assunti con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nella scuola del rispettivo ordine o grado, da effettuare previa intesa con l'ordinario diocesano di Trento, secondo quanto previsto dall'articolo 96, comma 3 della Legge provinciale n. 5 del 2006 e ai sensi del vigente contratto collettivo provinciale del personale docente.
- 2. Gli interessati saranno convocati presso la sede del Servizio provinciale competente. Il calendario delle operazioni di assunzione (data numero convocati) verrà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet all'indirizzo www.vivoscuola.it. Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare da persona delegata di propria fiducia (non sono consentite deleghe al Dirigente del Servizio Provinciale competente), accettando contestualmente l'assunzione senza condizioni o riserve e sottoscrivendo il contratto individuale.
- 3. Gli insegnanti assunti in servizio sono soggetti al periodo di prova pari ad un anno scolastico, come previsto dal vigente contratto collettivo provinciale.
- 4. La costituzione del rapporto di lavoro è subordinata comunque alla verifica della compatibilità della stessa con quanto previsto dalla legge finanziaria provinciale in merito alla dotazione complessiva del personale e alla relativa copertura finanziaria.
- 5. Il rifiuto dell'assunzione o la mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro implica la decadenza dal relativo diritto con depennamento dalla graduatoria.
- 6. I casi di incompatibilità sono disciplinati dalle vigenti disposizioni di legge.
- 7. Il personale assunto in ruolo è tenuto alla frequenza obbligatoria di un corso di formazione, gestito da Iprase, previsto per gli insegnanti in anno di prova, o comunque alla partecipazione ad altre attività formative sempre proposte da Iprase, che prevedano almeno 30 ore di corso e con una frequenza minima del 70% delle ore.

Articolo 8

PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI, AUTOCERTIFICAZIONI E CONTROLLI

- 1. Gli eventuali assunti dovranno presentare, entro il termine fissato dall'Amministrazione, a pena di decadenza, l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti previsti.
- 2. All'atto dell'assunzione, e comunque prima della scadenza del periodo di formazione e di prova, o, qualora si rendesse necessario, durante il rapporto di lavoro, l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica collegiale di controllo il candidato, il quale può farsi assistere da un medico di fiducia assumendosi la relativa spesa. Alla visita medica verranno sottoposti anche gli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, i quali

- devono non aver perduto ogni capacità lavorativa, per la natura e il grado della loro invalidità, in relazione alle mansioni proprie del profilo professionale per cui si concorre.
- 3. Dovranno altresì dichiarare, con riferimento agli ultimi 5 anni precedenti all'eventuale assunzione, di non essere stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o l'essere incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell'articolo 32 quinquies del codice penale o per mancato superamento del periodo di formazione e di prova del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella medesima categoria o livello a cui si riferisce l'assunzione.
- 4. La Provincia Autonoma di Trento procederà, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
- 5. I candidati che renderanno dichiarazioni non rispondenti a verità, relative al possesso dei requisiti fondamentali per la partecipazione al concorso, verranno cancellati dalle graduatorie e il rapporto di lavoro, ove già instaurato, verrà risolto.

Articolo 9

DISPOSIZIONI FINALI

- 1. I contenuti e le modalità con le quali è espletato il concorso sono conformi alle norme della Legge Provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, articolo 22,4, della Legge provinciale n. 7 del 3 aprile 1997, della Legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006 e del D.P.P. 12 Ottobre 2007, n. 22-102/Leg e ss.mm nonché delle disposizioni di legge o regolamento vigenti in materia.
- 2. Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nelle norme citate nelle premesse alla Deliberazione di approvazione del presente bando.
- 3. Il rapporto di lavoro è disciplinato dal pertinente CCPL 2002-2005 (comparto del personale della scuola) sottoscritto il 29 novembre 2004, e successive modifiche ed integrazioni.
- 4. Questo bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, parte quarta.
- 5. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale regionale di giustizia amministrativa entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Servizio Reclutamento e gestione del personale della scuola

NOTA INFORMATIVA AI CANDIDATI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento UE 2016/679, si informano gli aspiranti all'assunzione sulla base della Legge provinciale 5/2006 e della Legge provinciale 18/17, che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione all'accesso al lavoro a tempo indeterminato del personale docente delle scuole a carattere statale della provincia di Trento o comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione è finalizzato unicamente all'espletamento di tale procedura ed avviene con l'utilizzo di modalità cartacea e/o informatica, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso alla procedura; pertanto, il mancato conferimento provocherebbe l'arresto della procedura, integrando una violazione di legge.

Il Titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento, piazza Dante n. 15, *e-mail* direzionegenerale@provincia.tn.it, *pec* segret.generale@pec.provincia.tn.it, *tel*. 0461.494602, *fax* 0461.494603.

Il Dirigente preposto al trattamento è il Dirigente del Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola (*e-mail* serv.perscuola@provincia.tn.it, *pec* serv.perscuola@pec.provincia.tn.it, *tel*. 0461.491357, *fax* 0461.497287), che è altresì il responsabile per il riscontro all'interessato.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (c.d. Data Protection Officer) è/sono i seguenti: *email* idprivacy@provincia.tn.it, *tel*. 0461.491257/494449, *fax* 0461.499277.

In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui al Capo III del Regolamento UE 2016/679, ovvero il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento.

I dati saranno conservati per 10 anni secondo il criterio del massimario di scarto documentale.

Qualora venga riscontrata una violazione del Regolamento UE 2016/679, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento.

BANDO DI CONCORSO STRAORDINARIO PER TITOLI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE DOCENTE DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

	Titoli di ammissione al concorso
1	Possesso di un titolo di qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica tra quelli previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175 (Esecuzione dell'intesa tra il Ministero dell' istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012) e, per quanto riguarda la scuola primaria, dei titoli richiesti dall'art. 96, comma 3, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5: "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino".
2	Aver prestato, negli otto anni scolastici precedenti il 3 gennaio 2018, data di entrata in vigore della legge provinciale n. 18 del 29 dicembre 2017, almeno tre anni di servizio di insegnamento della religione cattolica, con il titolo previsto, presso istituzioni scolastiche e formative, provinciali o paritarie, del sistema educativo provinciale, o istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione (1).
3	Possesso del riconoscimento di idoneità previsto dal punto 5 lettera a) del protocollo addizionale reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121 (Accordo di revisione del concordato Lateranense tra Italia e Santa Sede del 11 febbraio 1929), rilasciato dall'ordinario diocesano di Trento al fine della specifica partecipazione alla procedura di cui al presente bando.

(1) Si intende valutabile come anno scolastico il periodo di servizio non inferiore a 180 giorni prestati anche non continuativamente, con la possibilità di cumulare più contratti stipulati all'interno dello stesso anno scolastico, anche in scuole e gradi diversi. I periodi di assenza senza assegni non sono utili per il computo dei 180 giorni; i periodi di assenza per maternità obbligatoria sono considerati servizio effettivo. Trattandosi di requisito per l'accesso, per detto periodo non viene attribuito punteggio per i servizi di cui alla lettera B (Titoli di servizio di insegnamento) della presente Tabella valutazione titoli allegata al bando.

TITOLI VALUTABILI

A	TITOLI DI CULTURA		
A.1	Titolo di studio di accesso all'IRC¹		
A.1.1	Al titolo di studio di accesso all'insegname CEI di cui al DPR 20 agosto 2012 n° 175, v e in aggiunta: per ogni voto superiore a 76/110²: per la lode: I titoli di studio espressi in altra scala nume I titoli di studio espressi in giudizi, si intendi Giudizio	rengono attribuiti punti 12 punti 0,20 punti 1 rica vanno rapportati in centodecimi. lono convertiti rispettivamente: Voto	
	Ottimo Distinto Buono Discreto Sufficiente	110/110 99/110 88/110 77/110 66/110	
A.2	Altri titoli culturali Il candidato dovrà indicare, per ogni titolo culturale presentato, l'esatta denominazione dell'Ente che lo ha rilasciato, la sede e la data del rilascio.		
A.2.1	Per titolo di dottorato di ricerca strettamente coerente con l'insegnamento della religione cattolica. Viene valutato un solo titolo Punti 8		
A.2.2	Per ogni diploma di specializzazione, ivi compresa la specializzazione per il sostegno, master universitario o corso di perfezionamento universitario, di durata almeno annuale, con esame finale. Vengono valutati esclusivamente i titoli strettamente coerenti con l'insegnamento della religione cattolica. Vengono valutati al massimo 2 titoli.		
A.2.3	Per altro titolo di studio di livello pari o superiore a quelli valutati al precedente punto A.1.1 Viene valutato un solo titolo		

	Certificazioni informatiche ³	Pui	nti
	ECDLLivello CoreLivello AdvancedLivello Specialised		0,5 1 1,5
	 NUOVA ECDL Livello base Livello Advanced Livello Specialised e Professional 		0,5 1 1,5
	 MICROSOFT Livello MCAD o equivalente Livello MCSD o equivalente Livello MCDBA o equivalente 		0,5 0,5 0,5
A.2.4	EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) EIPASS (European Informatics Passport) IC3 MOUS (Microsoft Office User Specialist) CISCO (Cisco System) PEKIT		1,5 1 1 1 1 1
	TABLETS (Corso sulluso didattico dei tablets) Livello base (almeno 100 ore) Livello intermedio Livello avanzato (almeno 200 ore)		0,5 0,75 1
	LIM (Corso sulluso didattico delle LIM) Livello base (minimo 100 ore) Livello intermedio (minimo 150 ore) Livello avanzato (minimo 200 ore)		0,5 0,75 1
A.2.5	Per le certificazioni linguistiche sono attribuiti, nel limite di un titolo per lingua (tedesco-inglese) ⁴ • C2 • C1 • B2	Punti Punti Punti	5
A.2.5	Per la sola lingua tedesca, attestato di bilinguismo rilasciato dalla Provincia autonoma di Bolzano: • attestato A • attestato B Si valuta una certificazione per lingua	Punti Punti	
A.2.6	Titolo di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera secondo la metodologia CLIL – D.M. 249/2010 art. 14	Punti	3
	Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al D.D.G. personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6 purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al Decreto MIUR 7 marzo 2012 prot. 3889	Punti	2
	Corsi di metodologia CLIL della durata di almeno 70 ore	Punti	1

В	TITOLI DI SERVIZIO DI INSEGNAMENTO ⁵		
B.1 IRC stesso grado	Per ogni anno di insegnamento o per frazione di anno superiore a 180 giorni, anche non consecutivi, prestato negli istituti scolastici provinciali sull'insegnamento della religione cattolica relativamente allo stesso grado di scuola per il quale si partecipa alla procedura concorsuale; per ogni anno per ogni mese (di 30 gg.) per un massimo di 6 mesi nell'anno		
B.2 IRC diverso grado	Per ogni anno di insegnamento o per frazione di anno superiore a 180 giorni, anche non consecutivi, prestato sull'insegnamento della religione cattolica in diverso ordine o grado scolastico rispetto al quale si partecipa alla procedura concorsuale, o nella formazione professionale provinciale; per ogni anno per ogni mese (di 30 gg.) per un massimo di 6 mesi nell'anno		8 1,30
B.3 NON IRC stesso grado sc. statale	Per ogni anno di insegnamento o per frazione di anno superiore a 180 giorni, anche non consecutivi, prestato su insegnamento diverso dall'IRC nello stesso grado di scuola per il quale si partecipa alla procedura concorsuale; per ogni anno per ogni mese (di 30 gg.) per un massimo di 6 mesi nell'anno		6 1
B.4 NON IRC sc. statale diverso grado	Per ogni anno di insegnamento o per frazione di anno superiore a 180 giorni, anche non consecutivi, prestato su insegnamento diverso dall'IRC ed in diverso ordine o grado scolastico rispetto al quale si partecipa alla procedura concorsuale, o nella formazione professionale provinciale; per ogni anno per ogni mese (di 30 gg.) per un massimo di 6 mesi nell'anno	Punti Punti	- 1
B.5 IRC paritarie	religione cattolica in istituti paritari, pareggiati e legalmente		6 1
B.6 NON IRC paritarie	Per ogni anno di insegnamento o per frazione di anno superiore a 180 giorni, anche non consecutivi, prestato su insegnamento diverso dall'IRC in istituti paritari, pareggiati e legalmente riconosciuti; per ogni anno per ogni mese (di 30 gg.) per un massimo di 6 mesi nell'anno	Punti Punti	-

С	CONTINUITA' DI SERVIZIO Per il servizio di insegnamento della religione cattolica prestato con continuità negli istituti scolastici della provincia di Trento relativamente allo stesso grado di scuola per il quale si partecipa alla procedura concorsuale	
	Per il servizio IRC effettivamente prestato nelle istituzioni scolastiche provinciali per almeno 3 anni scolastici continuativi con il titolo prescritto e sullo stesso grado di scuola per il quale si partecipa alla procedura concorsuale	Punti 10
C.1	Il punteggio è riconosciuto per un massimo di tre volte e purché il servizio sia stato prestato per almeno 180 giorni per anno.	(Massimo punti 30)
	Ai fini della valutazione della continuità di servizio si fa riferimento all'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.	

- 1 In presenza di più attestati o diplomi che danno accesso solo congiuntamente all'insegnamento di religione cattolica:
 - nel caso del diploma dell'Istituto Magistrale ante 2001-02 unito ad un diploma di Formazione teologica o di Scienze religiose, viene valutato il voto del diploma Magistrale;
 - nel caso della Laurea Statale di secondo livello unita al Diploma in Scienze religiose, viene valutato il voto del Diploma in Scienze religiose;
- 2 In caso di mancanza dell'indicazione da parte del candidato della votazione conseguita, ovvero in caso di titolo che non preveda una votazione, sarà attribuito d'ufficio il punteggio minimo previsto.

 Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.
- 3 Si valuta una sola certificazione informatica.
- 4 Per la stessa lingua straniera è possibile indicare un'unica certificazione. E' possibile cumulare, invece, il punteggio per le certificazioni aventi ad oggetto lingue diverse. Non è possibile cumulare certificazione in lingua tedesca e attestato di bilinguismo in lingua tedesca.

 La certificazione deve essere rilasciata da ente certificatore formalmente riconosciuto dal MIUR per il personale scolastico (D.M. 7 marzo 2012 n. 3889).
- 5 E' valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente alla data della nomina.
 - I periodi di servizio prestati anche in modo non continuativo nel medesimo anno scolastico (comprese le eventuali assenze ad eccezione dei periodi non validi giuridicamente ed economicamente) sono sommati e trasformati in mese, dividendo il risultato ottenuto per 30.
 - I servizi prestati in contemporaneità nello stesso anno su più ordini, gradi, istituzioni scolastiche e formative possono essere fatti valere, per una sola volta, nell'ordine, grado o istituzione prescelto dal candidato.
 - Il servizio prestato con rapporto a tempo parziale viene valutato come servizio intero.

CATEGORIE AVENTI DIRITTO ALLA PRECEDENZA NELLA GRADUATORIA E DOCUMENTAZIONE RELATIVA PER LA CERTIFICAZIONE DEL TITOLO.

- A) HANNO DIRITTO ALLA RISERVA I SOGGETTI CHE <u>RISULTANO IN POSSESSO</u> <u>DELLA DICHIARAZIONE DI INVALIDITA'</u> PREVISTA DALLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68, NEI LIMITI DI SEGUITO RIPORTATI.
- A.1 Nel limite del <u>7 per cento dei posti occupati</u>, per le categorie previste dall'art. 1 della legge n. 68/1999, nonché dall'art. 1 della legge n. 302/90 e precisamente:
- invalidi civili a causa di atti di terrorismo consumati in Italia;
- invalidi civili affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento;
- invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento;
- persone non vedenti o sordomute (sono considerati non vedenti coloro che sono affetti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione; sono considerati sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata);
- invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria.

Documentazione necessaria:

- attestazione dell'invalidità riconosciuta dalla competente Commissione medica.
- Per poter fruire della riserva del posto ai sensi della L. 68/99 il candidato deve essere iscritto agli elenchi-graduatorie della L. 68/99 entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Dopo l'approvazione della graduatoria l'Amministrazione provinciale presenterà richiesta all'Agenzia del lavoro di riconoscimento dell'assunzione ai fini della riserva: il candidato dovrà confermare la permanenza dello stato invalidante (con un verbale di invalidità civile in corso di validità) e dovrà risultare iscritto agli elenchi-graduatorie della L.68/99 entro la data in cui l'Agenzia del lavoro effettuerà il riconoscimento.
- A.2 Nel limite dell'<u>1 per cento dei posti occupati</u>, per le categorie previste dall'art. 18 della legge n. 68/1999, nonché dall'art. 1 della legge n. 407/98, che risultino iscritte nell'elenco di cui all'articolo 8 comma 2 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e precisamente:
- figli e coniugi superstiti, ovvero fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, di deceduti o resi permanentemente invalidi a causa di atti di terrorismo consumati in Italia (per questa categoria non è richiesto lo stato di disoccupazione);

- orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause;
- coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
- profughi italiani rimpatriati.

Documentazione richiesta:

I titoli di cui al punto A.2 dovranno essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Tali precedenze, fino al limite del 50 per cento delle eventuali assunzioni, vengono applicate dalla Provincia Autonoma di Trento solo qualora la stessa Amministrazione si trovi nella necessità di coprire la quota percentuale rispettivamente del 7 e dell'1 per cento delle categorie sopra elencate. Ai sensi della L. n. 407/1998, sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra, le famiglie dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia.

B) hanno diritto alla riserva del 30 % dei posti a concorso i militari volontari delle forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonchè gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi dell'articolo 678, comma 9 e dell'articolo 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).

I titoli di cui al punto B) dovranno essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA A PARITA' DI MERITO (art. 5, comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, art.25 del D.P.P. n. 22 - 102/Leg. di data 12 ottobre 2007, art. 49 comma 5 della Legge Provinciale n. 7 del 1997).

- 1) GLI INSIGNITI DI MEDAGLIA AL VALOR MILITARE
- 2) I MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI
- 3) I MUTILATI ED INVALIDI PER FATTO DI GUERRA
- 4) I MUTILATI ED INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
- 5) GLI ORFANI DI GUERRA
- 6) GLI ORFANI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA
- 7) GLI ORFANI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
- 8) I FERITI IN COMBATTIMENTO
- 9) GLI INSIGNITI DI CROCE DI GUERRA O DI ALTRA ATTESTAZIONE SPECIALE DI MERITO DI GUERRA NONCHE' I CAPI DI FAMIGLIA NUMEROSA
- 10) I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI
- 11) I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER FATTO DI GUERRA
- 12) I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
- 13) I GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI DI GUERRA
- 14) I GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA
- 15) I GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO O PRIVATO
- 16) COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO MILITARE COME COMBATTENTI
- 17) COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO A QUALUNQUE TITOLO (come lavoratore dipendente), PER NON MENO DI UN ANNO, NELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

- 18) I CONIUGATI E I NON CONIUGATI CON RIGUARDO AL NUMERO DEI FIGLI A CARICO (indicare il n. dei figli a carico)
- 19) GLI INVALIDI ED I MUTILATI CIVILI
- 20) I MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO AL TERMINE DELLA FERMA O RAFFERMA

In caso di permanenza di parità la preferenza è data al genere meno rappresentato nella qualifica oggetto del concorso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione allo stesso.

In caso di ulteriore parità la preferenza è determinata:

- a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato servizio in Provincia o in altre amministrazioni pubbliche (indicare l'Amministrazione presso la quale è stato prestato il servizio);
- c) dal più giovane di età;
- d) dal maggior punteggio o valutazione conseguiti per il rilascio del titolo di studio richiesto per l'accesso.

Tutti i titoli che danno diritto alla preferenza a parita' di merito, tranne quelli di cui al punto 19), dovranno essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Ai sensi della L. n. 407/1998, sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra, le famiglie dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia.

DPR 2012/75	TITOLI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLA SCUOLA PRIMARIA	condizioni di validità
4.2.1.a)	Titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o in altre discipline ecclesiastiche	
4.2.1.b)	Attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore	
4.2.1.c)	Laurea Magistrale in Scienze Religiose	
4.2.2.b)	Sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana	almeno un anno di IRC entro il 2016-17
4.3.1.a.1)	Diploma accademico di magistero in scienze religiose	conseguito entro l'anno 2013-14 più un anno IRC entro il 2016-17
4.3.1.a.2)	Laurea Statale di secondo livello congiuntamente a Diploma in Scienze Religiose	diploma in S.R. conseguito entro il 2013-14 più un anno di IRC entro il 2016-17
4.3.1.b.1)	Diploma in Scienze Religiose (triennale vecchio ordinamento)	diploma conseguito entro l'anno 2013-14, più un anno di IRC entro il 2016-17
4.3.1.b.3)	Diploma Istituto Magistrale ante 2001-02*	almeno un anno IRC nel quinquennio 2007-2012
4.3.2	Insegnanti con 5 anni di servizio IRC nel 1985-86	almeno un anno di IRC dopo il 2007-08

^{*} ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali, il Diploma dell'Istituto Magistrale ante 2001-02 deve essere congiunto con un diploma di formazione teologica o di scienze religiose riconosciuto dall'ordinario diocesano di Trento (L.P. 7 agosto 2006, n. 5, art. 96,c.3)

Titoli di qualificazione professionale IRC per la scuola secondaria ALLEGATO E)

DPR 2012/75	TITOLI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLA SCUOLA SECONDARIA	condizioni di validità
4.2.1.a)	Titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o in altre discipline ecclesiastiche	
4.2.1.b)	Attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore	
4.2.1.c)	Laurea Magistrale in Scienze Religiose	
4.3.1.a.1)	Diploma accademico di magistero in scienze religiose	conseguito entro l'anno 2013-14 più un anno IRC entro il 2016-17
4.3.1.a.2)	Laurea Statale di secondo livello congiuntamente a Diploma in Scienze Religiose	diploma in S.R. conseguito entro il 2013-14 più un anno di IRC entro il 2016-17
4.3.2	Insegnanti con 5 anni di servizio IRC nel 1985-86	almeno un anno di IRC dopo il 2007-08